

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE

DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO

(In vigore dal 1° Gennaio 2020)

Indice

- Art. - 1** Decorrenza
- Art. - 2** Oggetto del Regolamento
- Art. - 3** Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione all'Ente Bilaterale
- Art. - 4** Prestazioni assistenziali
- Art. - 5** Titolarità decorrenza per il ricevimento delle prestazioni
- Art. - 6** Informativa semestrale lavoratori occupati
- Art. - 7** Criteri di erogazione
- Art. - 8** Richiesta di prestazioni assistenziali digitali
- Art. - 9** Modalità di liquidazione
- Art. - 10** Reclami sulla rispondenza delle somme corrisposte o non liquidate
- Art. - 11** Pagamento anticipato delle prestazioni
- Art. - 12** Decadenza del diritto alle prestazioni
- Art. - 13** Accantonamento delle prestazioni non riscosse
- Art. - 14** Registrazione dei benefici
- Art. - 15** Privacy e tutela dei dati personali sensibili
- Art. - 16** Disciplina del Regolamento
- Art. - 17** Modifiche e/o integrazioni

Articolo 1 Decorrenza

Il presente Regolamento modifica con decorrenza **1 Gennaio 2020** la preesistente disciplina in vigore fino al **31 dicembre 2019**. Con l'adesione agli Enti Bilaterali imprenditori e lavoratori accettano integralmente il presente Regolamento e il tariffario delle prestazioni assistenziali deliberato dagli Organi degli Enti, prendendo atto delle relative clausole e condizioni, da considerarsi tutte essenziali ed inderogabili per qualsivoglia motivo.

Articolo 2 Oggetto del Regolamento

Il Regolamento disciplina il funzionamento delle **"prestazioni assistenziali"** per i lavoratori e le imprese del terziario e del turismo della provincia di Varese, in attuazione dell'Accordo Istitutivo contemplato nel documento sottoscritto tra le parti il 19 giugno 2001.

Le prestazioni sono destinate ai beneficiari individuati dal suddetto accordo. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento s'intendono richiamate le norme degli Statuti degli Enti Bilaterali della provincia di Varese e le disposizioni dei CCNL di settore.

Articolo 3 Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione agli Enti Bilaterali

Le aziende operanti nella provincia di Varese e appartenenti al settore del Terziario e del Turismo per poter beneficiare delle prestazioni devono aderire agli **Enti Bilaterali provinciali del Terziario o del Turismo**. La quota di adesione è stabilita dai CCNL.

L'iscrizione si intende perfezionata all'atto della presentazione della domanda di adesione debitamente compilata e sottoscritta e del pagamento del primo **bollettino postale, bonifico bancario o modello F24**. Non vengono considerate valide le domande presentate in forma incompleta; la richiesta di iscrizione si intende formalizzata e produttiva di effetti solo con l'invio di tutta la documentazione correttamente compilata.

Nel caso di iscrizione e contribuzione non conforme o parziale le prestazioni saranno sospese fino alla regolarizzazione della posizione contributiva. L'iscrizione agli Enti Bilaterali presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto del Regolamento di Adesione nonché delle loro successive modifiche.

Articolo 4 Prestazioni assistenziali

I Consigli direttivi degli Enti Bilaterali all'atto della predisposizione dello schema di bilancio di previsione annuale, in attuazione di quanto previsto dagli accordi stipulati tra le parti, deliberano con apposito Atto le tipologie di prestazioni assistenziali nei confronti delle aziende e dei lavoratori iscritti. Le assemblee dei soci contestualmente all'approvazione dei bilanci di previsione annuali deliberano in via definitiva le tipologie di prestazioni e lo stanziamento delle risorse economiche annuali.

Articolo 5 Titolarità decorrenza per il ricevimento delle prestazioni

Tutte le aziende e i loro lavoratori dipendenti hanno diritto ad usufruire delle prestazioni purché le prime risultino in regola con l'applicazione integrale dei CCNL di settore ed abbiano regolarmente versato: **i contributi agli Enti Bilaterali provinciali, il contributo annuale all'Organismo Paritetico Provinciale e i contributi a Fondo EST o Fondo FAST**.

Le **Aziende** acquisiscono il diritto ad ottenere le prestazioni se all'atto della domanda dimostrano di aver versato il contributo da almeno 6 mesi.

Per le aziende di nuova costituzione e neo iscritte, con almeno **un dipendente assunto** a tempo indeterminato (incluso contratto di apprendistato) alle seguenti prestazioni: "sostegno per la formazione obbligatoria", "contributo per il DVR", "contributo per il documento di autocontrollo in materia di igiene degli alimenti", **non si applica il periodo di carenza sopra indicato**, pertanto all'atto di adesione esse potranno inoltrare la domanda; l'Ente Bilaterale si riserva di verificare la correttezza dei versamenti successivi, diversamente l'Ente richiederà la restituzione del contributo erogato. Nell'anno solare l'azienda può ottenere prestazioni fino ad un massimo di **€ 800,00 netti** indipendentemente dal numero delle sedi dell'azienda, la presente disposizione non viene applicata se tra le mutualità richieste ci sono le seguenti:

- "Eventi eccezionali alle imprese",
- "Contributo per disagi a causa della presenza di cantieri pubblici",
- "Certificazione dei sistemi di gestione della qualità/ambientale/resp. sociale",
- "Certificazione di gestione sicurezza",
- "Contributo per le aziende che attivano un piano di Welfare",
- "Bonus bebè titolare/socio",
- " Borse di studio figli laurea".

Le prestazioni:

- “Contributo per il costo delle visite mediche”,
- “Assunzione lavoratori apprendisti 1° livello”,
- “Contributo per il DVR”,
- “Contributo per l’aggiornamento del DVR”,
- “Contributo per il documento di autocontrollo in materia di igiene degli alimenti”,
- “Acquisto di dispositivi di protezione individuale”,
- “Studio grafico e realizzazione nuovo sito internet”,
- “Installazione rete wi-fi”,
- “Promozione attività commerciale”,
- “Acquisto nuovo registratore di cassa e/o adeguamento a nuove normative”,
- “Acquisto serrande ed infissi per porte e vetrine”,
- “Contributo per consulenze specialistiche”,
- “Acquisto di dehors e arredamenti per esterni “ * (*solo CCNL Turismo),
- “Acquisto nuove attrezzature” * (*solo CCNL Turismo)

possono essere richieste dalle sole aziende che occupano, alla data di presentazione della domanda, **fino a n. 15 lavoratori dipendenti**.

I **lavoratori** dipendenti acquisiscono il diritto ad ottenere le prestazioni se all’atto della domanda dimostrano di avere versato il contributo almeno per **otto mensilità nei dodici mesi precedenti la data dell’evento** (in riferimento al periodo antecedente la presentazione della domanda, i contributi possono anche essere non continuativi purché raggiungano la soglia minima di otto mensilità).

Le prestazioni sono per nucleo familiare pertanto possono essere richieste solo da uno dei due genitori/lavoratori dipendenti.

- “Bonus bebè”,
- “Contributo ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo in stato di disoccupazione”,
- “Sostegno disabilità”,
- “Malattia oltre il 180° giorno”,
- “Sostegno alle famiglie con un solo genitore”,
- “Sostegno iscrizione lavoratori agli istituti scolastici e università “,
- “Borse di studio figli laurea”,
- “Sostegno straordinario per lavoratori in aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari”,
- “Sostegno per lavoratori in CIGS”,
- “Sostegno per collaboratori/assistenza familiare non autosufficiente”,
- “Spese notarili per acquisto prima casa”,
- “Sostegno per lavoratori sospesi – dipendenti stagionali* (*solo CCNL Turismo).

Articolo 6 informativa semestrale lavoratori occupati

Le aziende sono tenute a rilasciare un’**informativa semestrale** relativa ai lavoratori occupati, da compilarsi su moduli digitali predisposti dagli Enti. I moduli debitamente compilati possono essere inviati per posta elettronica o via pec non oltre il 20° giorno dal termine del semestre di riferimento.

Il datore di lavoro è responsabile di eventuali omissioni e/o delle dichiarazioni erranee ed inesatte riportate nelle denunce.

Articolo 7 Criteri di erogazione

Lo stanziamento degli importi delle prestazioni assistenziali viene deliberato in base alle disponibilità di Bilancio. Gli Enti Bilaterali potranno in qualsiasi momento sospendere, modificare o annullare l’erogazione delle prestazioni, previa delibera del consiglio direttivo.

Le domande di prestazioni vengono evase in ordine cronologico in riferimento alla data di presentazione della domanda.

Eventuali richieste “*temporaneamente non accolte*” potranno essere successivamente approvate previa assunzione di specifica delibera da parte del Consiglio direttivo. In caso di mancanza di fondi le richieste “*temporaneamente non accolte*” potranno esserlo l’anno successivo con diritto di priorità.

Articolo 8 Richiesta di prestazioni assistenziali digitali

Per ottenere le prestazioni, la persona richiedente dovrà compilare apposita domanda digitale su modello predisposto dagli Enti Bilaterali. La domanda digitale dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta ed essere presentata esclusivamente in via telematica, entro il 60° giorno dall'evento fatta eccezione per le seguenti prestazioni:

- "Sostegno disabilità": dal 01/01 al 31/03 di ciascun anno;
- "Sostegno iscrizione figli alla scuola dell'infanzia (nido, materna)": nido entro 60 gg dalla frequentazione, materna dal 01/08 al 30/11;
- "Sostegno iscrizione figli alle scuole, istituti scolastici e università": dal 01/08 al 30/11 di ciascun anno;
- "Contributo iscrizione per lavoratori studenti": dal 01/07 al 30/11 di ciascun anno;
- "Sostegno per l'acquisto di materiale scolastico dei figli": dal 01/07 al 30/11 di ciascun anno;
- "Contributo acquisto libri dei figli scuola secondaria di 1° grado": dal 01/07 al 30/11 di ciascun anno;
- "Contributo acquisto libri dei figli scuola secondaria di 2° grado": dal 01/07 al 30/11 di ciascun anno;
- "Rimborso spese mezzo di trasporto privato (lav. notturno)": dal 01/01 al 30/11 di ciascun anno.

L'accertamento da parte degli Enti Bilaterali di false dichiarazioni comporterà il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

Articolo 9 Modalità di liquidazione

La liquidazione avviene tramite accredito su c/c oppure mediante voucher digitale, di norma **entro 40 (quaranta) giorni dalla data di presentazione della domanda**, in caso di documentazione incompleta, la tempistica di erogazione delle prestazioni è da calcolarsi dalla data di accettazione da parte degli Enti delle integrazioni.

La persona deve utilizzare i voucher digitali entro e non oltre le seguenti date:

- voucher caricato sulla CRS/CNS dal 01/01 al 31/07: scadenza 31/12 dell'anno corrente;
- voucher caricato sulla CRS/CNS dal 01/08 al 31/12: scadenza 31/12 dell'anno successivo.

Per l'accredito su c/c all'atto della presentazione della domanda digitale gli aventi diritto dovranno fornire il codice IBAN e le corrispondenti coordinate bancarie. L'Ente Bilaterale invia ad ogni lavoratore (solo a chi percepirà il contributo tramite bonifico sul conto corrente) la certificazione CU relativa al contributo erogato, da presentare nella dichiarazione dei redditi (modello 730).

Articolo 10 Reclami sulla rispondenza delle somme corrisposte o non liquidate

Qualsiasi reclamo nei confronti degli Enti Bilaterali sulla non rispondenza delle somme corrisposte o sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, deve essere presentato per iscritto dal dipendente o dall'azienda entro e non oltre **30 gg** dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o di rifiuto della pratica. Trascorso tale termine qualsiasi istanza di reclamo si intenderà respinta per superamento dei termini.

Articolo 11 Pagamento anticipato delle prestazioni

Il pagamento anticipato delle prestazioni, può avere luogo previa richiesta scritta e motivata degli aventi diritto soltanto nei seguenti casi:

- Quando l'iscritto abbandona il settore del commercio (dimissioni, licenziamento ecc.);
- In caso di rientro definitivo al paese di origine dell'iscritto licenziato o dimesso che non sia cittadino italiano;
- In caso di trasferimento definitivo dell'iscritto in altra provincia;
- In caso di interruzione del rapporto di lavoro per inizio del servizio di leva volontario.

Articolo 12 Decadenza del diritto alle prestazioni

Il diritto a ottenere le prestazioni da parte delle aziende e dei lavoratori dipendenti si estingue:

- per cessazione dell'azienda;
- per decesso del dipendente;
- per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive e irregolarità;
- per nomina del dipendente alla qualifica di dirigente;
- per violazione parziale o totale nell'applicazione del CCNL di settore.

Articolo 13 Accantonamento delle prestazioni non riscosse

Tutte le prestazioni riconosciute ai lavoratori iscritti e alle aziende che, per qualsiasi ragione, non venissero riscosse dagli interessati, saranno accantonate per un periodo massimo di un mese.

Trascorso quest'ultimo termine, gli importi stessi potranno essere utilizzati, con apposita delibera dal Consiglio direttivo, per le forme di assistenza gestite dall'Ente Bilaterale.

Articolo 14 Registrazione dei benefici

Tutte le prestazioni concesse in qualsiasi forma ai dipendenti vengono registrate nelle schede contabili dei singoli dipendenti beneficiari, precisando la causa dell'erogazione. In sede di predisposizione del bilancio il consiglio direttivo riferirà all'Assemblea delle prestazioni erogate nell'esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 15 Privacy e tutela dei dati personali sensibili

Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai lavoratori dipendenti saranno trattati dagli organi amministrativi degli Enti Bilaterali secondo modalità ed entro i limiti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui Artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) UE 2016/679.

Articolo 16 Disciplina del Regolamento

Quanto non disciplinato nel presente regolamento sarà provvisoriamente previsto con specifica delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 modifiche e/o integrazioni

Eventuali modifiche o integrazioni del presente regolamento, dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci.

Varese, 01 Gennaio 2020